

## **SINTESI**

### **Causa Magherini c. Italia – Terza Sezione – sentenza 1° giugno 2006 (ricorso n. 69143/01)**

(constatazione di violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, della CEDU relativo alla protezione della proprietà)

**Fatto.** Il caso ha origine da un ricorso presentato da due cittadine italiane per asserita violazione dell'art. 1, Prot. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata*), in relazione ad un procedimento volto ad ottenere dal conduttore il rilascio di un immobile di proprietà delle ricorrenti. Il suddetto procedimento era iniziato il 12 febbraio 1991 (data della convalida di sfratto da parte del Tribunale di Firenze), ma i successivi tentativi dell'ufficiale giudiziario di rientrare in possesso dell'immobile stesso – risultati però sempre infruttuosi per la mancata assistenza della forza pubblica – erano cominciati il 24 aprile 1992. Solo il 12 ottobre del 2000 le proprietarie erano rientrate in possesso dell'appartamento.

**Decisione.** Dopo aver rinviato alla causa *Mascolo c. Italia* per ciò che concerne l'individuazione della legislazione statale rilevante in materia, la Corte ha innanzitutto respinto le eccezioni preliminari del governo italiano in ordine al mancato esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni da parte delle ricorrenti.

Per quanto attiene in particolare all'asserita mancanza di attivazione del rimedio previsto dalla c.d. legge Pinto, la Corte, facendo riferimento alla già citata causa *Mascolo c. Italia*, ha ribadito che tale misura preventiva è divenuta obbligatoria solo per quei casi, tra i quali non rientra quello in esame, in cui il termine per proporre il relativo ricorso innanzi alla competente Corte d'appello fosse successivo al 18 giugno 2002, data in cui la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito, diversamente da quanto ritenuto in precedenza, l'applicabilità della l. n. 89 del 2001 anche alle procedure esecutive.

La Corte ha inoltre rigettato l'eccezione del mancato ricorso ai sensi dell'art. 1591 c.c. da parte delle interessate (*danni per ritardata restituzione*), posto che, invece, esso era stato concretamente esperito. Infatti, con sentenza del Tribunale di Firenze, poi confermata dalla Corte d'appello, le ricorrenti avevano ottenuto la liquidazione di € 2.241,47 per i lavori di ristrutturazione risultati necessari a seguito dello sgombero dell'immobile e di € 25.045,89 per la mancata disponibilità dell'immobile stesso durante il periodo di ritardata consegna da parte del conduttore. Tali somme, tuttavia, non erano mai state recuperate dalle ricorrenti dato il sopravvenuto stato d'insolvenza del conduttore.

Per quanto riguarda il merito della vicenda, i giudici europei hanno ritenuto sussistente nel caso di specie la violazione sia dell'articolo 6 della Convenzione sia dell'art. 1 del Prot. n. 1., posto che gli otto anni e cinque mesi occorsi per rientrare in possesso dell'immobile sono apparsi incompatibili e con una durata ragionevole del processo e con il diritto al pacifico godimento dei propri beni.

La Corte non ha disposto la liquidazione di danni pecuniari, avendo constatato che le autorità italiane hanno comunque statuito il pagamento di ingenti somme per i danni subiti a seguito del mancato utilizzo dell'immobile, danni che sono conseguenza della condotta illecita del locatario, che, a prescindere dalla cooperazione dello Stato nelle procedure esecutive attraverso l'utilizzo della forza pubblica, ha un preciso dovere di restituire il bene al suo legittimo proprietario alla scadenza del contratto. Che poi le ricorrenti non siano riuscite concretamente a recuperare le somme liquidate dai giudici italiani a causa dello stato d'insolvenza del conduttore non costituisce fatto imputabile a colpa dello Stato italiano.

La Corte ha invece disposto il pagamento di €9.000,00 per i danni non patrimoniali e di €1.500,00 per le spese di giustizia.